

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**584/2022/R/GAS**

**MODALITÀ ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI  
INTERROMPIBILITÀ TECNICA DI CUI AL DECRETO  
MINISTERIALE 21 OTTOBRE 2022**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale*

**15 novembre 2022**

## **Premessa**

*Nel presente documento sono prospettate le modalità attuative del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi di gas naturale ai sensi dell'articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022 del Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, **possibilmente in un formato elettronico che consenta la trascrizione del testo**, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale ([protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)), **entro e non oltre il giorno 22 novembre 2022**.*

*Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale  
Unità Mercati Gas all'Ingrosso**

*Piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02.655.65.290  
e-mail: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)  
sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)*

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

### **1. Base giuridica e finalità del trattamento**

#### **a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni**

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

#### **b. Pubblicazione delle osservazioni**

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

#### **c. Modalità della pubblicazione**

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

### **2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

### **3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

### **4. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

### **5. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## **1. Introduzione**

- 1.1 Con il decreto 21 ottobre 2022, il Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha sostituito il decreto 30 settembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico che istituiva un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante da contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*.
- 1.2 L’articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022 (di seguito: il decreto) prevede che l’Autorità definisca le modalità attuative del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni da applicare ai soggetti aggiudicatari del servizio in caso di mancata attivazione dell’interruzione della fornitura.
- 1.3 Rispetto a quanto precedentemente previsto dal decreto 30 settembre 2020, il decreto introduce delle novità, in particolare, prevedendo che l’interrompibilità sia articolata in:
- a) un servizio di punta per la riduzione a breve dei picchi di consumo con due modalità differenti in base al preavviso e alla durata;
  - b) un servizio mensile di riduzione dei consumi, secondo procedure che si svolgono in base a un calendario predefinito non oltre i 15 giorni precedenti l’inizio del mese e con possibilità di effettuare rimodulazioni delle quantità/riduzioni offerte su base settimanale.

Con riferimento al servizio di cui alla precedente lettera b), non previsto in precedenza, l’articolo 2 del decreto prevede che i clienti finali industriali partecipanti possano offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale; e che la riduzione dei consumi elettrici sia contabilizzata in base a sistemi di rilevamento diretto degli stessi consumi elettrici, applicando un fattore di conversione calcolato in base al rendimento della produzione termoelettrica a gas naturale valutato da Terna.

- 1.4 L’articolo 3 del decreto prevede che i costi della misura siano allocati sui clienti finali civili e industriali che utilizzano gas ovvero, in caso di riduzione dei consumi elettrici, sui clienti finali civili e industriali che utilizzano l’energia elettrica, al netto di eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale.

## **2. Modalità attuative dei servizi di interrompibilità per l’anno termico 2022/2023**

- 2.1 Alla data di emanazione della presente consultazione, non risultano ancora definiti i volumi di interrompibilità richiesti, che in base all’articolo 2, comma 5, del decreto sono individuati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sentito il

Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, e i connessi criteri di determinazione del consumo di riferimento (*baseline*) in base al quale sono determinati i volumi oggetto di riduzione.

- 2.2 Ai fini di una tempestiva attuazione della norma, si ritiene comunque opportuno porre in consultazione uno schema di provvedimento (vedi successivo punto 4) che disciplina le modalità attuative del servizio di interrompibilità tecnica di competenza dell’Autorità per il corrente anno termico.
- 2.3 Rispetto alle disposizioni adottate nei precedenti anni termici, l’assetto prospettato nello schema di provvedimento presenta i seguenti elementi di novità:
- a) l’introduzione delle modalità attuative per il servizio di riduzione dei consumi su base mensile di cui all’articolo 2, comma 2, punto 2.2, del decreto 21 ottobre 2022, prevedendo che sia remunerato sulla base di un corrispettivo applicato ai volumi effettivamente ridotti, e pari, per ciascun cliente interrompibile, a quello indicato nella propria offerta;
  - b) la definizione, con riferimento al servizio di cui alla precedente lettera a), di disposizioni attuative che consentono ai clienti finali industriali partecipanti di offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale;
  - c) per il servizio di interrompibilità di punta è confermata l’applicazione di un corrispettivo fisso per la disponibilità all’interruzione e uno variabile applicato ai volumi effettivamente ridotti, ma, al fine di una maggiore semplicità delle procedure, è previsto che costituisca oggetto dell’offerta il solo corrispettivo fisso, mentre il corrispettivo variabile sia predefinito;
  - d) il corrispettivo variabile per il servizio di punta è definito in linea con i criteri degli scorsi anni, quindi tenendo conto dei prezzi a termine invernali e di un corrispettivo aggiuntivo; tuttavia rispetto agli anni precedenti sono distinti i due termini prevedendo che il corrispettivo aggiuntivo sia riconosciuto al cliente finale (comma 4.5, lettera a), dello schema di delibera) e il prezzo a termine sia riconosciuto all’Utente del Bilanciamento (comma 4.6 dello schema di delibera) in relazione ai quantitativi effettivamente interrotti. Tali quantitativi effettivamente ridotti e le corrispondenti transazioni al PSV saranno determinati a consuntivo, lasciando così indenni gli utenti del bilanciamento da mancate o parziali interruzioni;
  - e) l’aggiunta per il servizio di interrompibilità di punta di una nuova modalità di partecipazione, che, a differenza all’assetto ormai consolidato del servizio, non prevede la cessione al Responsabile del Bilanciamento dei volumi di gas oggetto di riduzione al PSV; conseguentemente, al fine di mantenere la coerenza tra le due opzioni, è previsto che il prezzo variabile applicato a questo tipo di servizio sia scontato del prezzo *spot* al PSV (comma 4.5, lettera b), dello schema di delibera).
- 2.4 I valori dei corrispettivi massimi oggetto delle offerte per i due servizi saranno fissati in esito alla presente consultazione. In particolare, per quanto riguarda il

servizio di punta (comma 4.4 dello schema di delibera), i valori massimi dei corrispettivi potrebbero essere definiti in linea con i criteri utilizzati negli scorsi anni che tengono conto dei seguenti aspetti: *i*) la probabilità di attivazione della misura; *ii*) la stima del costo associato alla misura alternativa da attivare in assenza del servizio di interrompibilità tecnica, individuata nella perdita di valore della produzione per l'utente industriale distaccato forzatamente. Per quanto riguarda il servizio mensile (comma 5.1 dello schema di delibera), i criteri utilizzati per la valorizzazione dei corrispettivi massimi oggetto delle offerte potrebbero essere definiti tenendo conto del fatto che la riduzione dei consumi su base mensile ha come effetto una minore necessità di ricorrere allo stoccaggio in questo anno termico e quindi una minore necessità di riempimento dello stoccaggio per il prossimo.

### **3. Prezzo di attivazione**

- 3.1 La regolazione del bilanciamento del sistema del gas, definita nel Testo integrato del bilanciamento (TIB) contenuta nell'allegato A, come da ultimo integrato e modificato, della deliberazione 312/2016/R/gas, prevede al comma 5.4 che, nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell'equilibrio della rete di trasporto siano risultate necessarie le misure non di mercato di cui al Piano di emergenza, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del Regolamento UE 312/2014 si applica ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria definiti dall'Autorità.
- 3.2 Si ricorda che il prezzo di attivazione delle misure non di mercato concorre alla definizione del prezzo di sbilanciamento dell'utente in posizione corta, ma non costituisce un riferimento di prezzo che comporta automaticamente l'attivazione della misura che è invece esclusivamente demandata alle valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 3.3 In merito all'attivazione del servizio di interrompibilità tecnica, è bene rilevare una novità rispetto ai precedenti anni termici, infatti: il decreto-legge 14/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, ha previsto la possibilità di attivare la riduzione programmata dei consumi di gas del Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. A tal proposito, si precisa che, nel caso di attivazione dell'interrompibilità tecnica dei consumi in assenza di dichiarazione del livello di emergenza, non vi sono i presupposti per l'applicazione del comma 5.4 del TIB, con la conseguenza che il prezzo di sbilanciamento è determinato secondo le modalità ordinarie.
- 3.4 Il prezzo di attivazione dell'interrompibilità tecnica industriale è stato da ultimo definito con la deliberazione 586/2021/R/gas, pari a 217 €/MWh. Tale prezzo appare sottodimensionato alla luce delle dinamiche di prezzo successivamente

registrate, che hanno espresso livelli di prezzo ben superiori anche in assenza di situazioni di emergenza. Pertanto, l’Autorità ritiene di aggiornare tale riferimento (contenuto al comma 8.1 dello schema di delibera) tenendo conto dei prezzi massimi del gas ad oggi espressi dal mercato europeo all’ingrosso.

#### **4. Schema di provvedimento**

##### ***Articolo 1***

##### ***Oggetto e ambito di applicazione***

- 1.1 Il presente provvedimento definisce, per l’anno termico 2022/2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022 (oggi Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica):
- a) le modalità di attuazione dei servizi di interrompibilità di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto e le sanzioni da applicare ai soggetti selezionati per il servizio che non hanno provveduto alla riduzione dei prelievi in caso di attivazione;
  - b) le modalità di partecipazione alla procedura per aggiudicazione del servizio basata sul merito economico e i prezzi massimi per l’assegnazione del servizio;
  - c) le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020.

##### ***Articolo 2***

##### ***Definizioni***

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:
- a) *aggregatore* è il soggetto che riceve dai clienti aggregati ed accetta mandato irrevocabile a presentare le offerte per il servizio di interrompibilità ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto;
  - b) *Autorità* è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
  - c) *Cassa* è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  - d) *cliente aggregato* è il cliente finale industriale che offre il servizio di interrompibilità secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto essendo in possesso dei requisiti ivi previsti;
  - e) *cliente interrompibile* è il cliente singolo, il cliente multisito o il cliente aggregato che risulti assegnatario del servizio di interrompibilità in esito alle procedure di assegnazione;
  - f) *cliente singolo* è il cliente finale industriale che offre il servizio di interrompibilità secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto essendo in possesso dei requisiti ivi previsti;
  - g) *cliente multisito* è il cliente finale industriale che svolge il ruolo di aggregatore esclusivamente in relazione a siti di cui è titolare anche in qualità di consorzio

- con responsabilità diretta;
- h) *condizioni generali del servizio* è il documento, contenente la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto, predisposto dall'impresa maggiore di trasporto ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi del medesimo comma;
  - i) *decreto* è il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022 (oggi Ministro dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica);
  - j) *Fondo* è il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, 297/05;
  - k) *servizi di punta* sono i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, punto 2.1 del decreto;
  - l) *servizio mensile* è il servizio di cui all'articolo 2, comma 2, punto 2.2 del decreto.

### **Articolo 3**

#### **Aggiudicazione dei servizi di interrompibilità**

- 3.1 L'impresa maggiore di trasporto seleziona i clienti interrompibili sulla base di procedure concorsuali organizzate ai sensi del presente articolo.
- 3.2 Ai fini della partecipazione alle procedure ciascun cliente singolo o aggregatore:
  - a) attesta il possesso dei requisiti per partecipare alle procedure individuati dal decreto;
  - b) presenta l'impegno, proprio se cliente singolo o multisito ovvero dei clienti aggregati se aggregatore, a fornire, nel caso risulti aggiudicatario, il servizio offerto secondo i termini e le condizioni previste dal decreto e dalla Procedura;
  - c) presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto;
  - d) individua i punti di interconnessione con la rete di trasporto e/o distribuzione cui si riferisce l'offerta e per ciascuno di essi il quantitativo interrompibile nel rispetto dei quantitativi minimi di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto;
  - e) individua l'insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al punto di riconsegna (PdR) in oggetto o che afferiscono al medesimo cliente multisito;
  - f) indica il servizio a cui si riferisce l'offerta, come individuato all'articolo 2, comma 2, del decreto; e specifica per il servizio di punta la modalità di adesione tra quelle indicate alle lettere a) e b) del successivo comma 4.1;
  - g) per le procedure dei servizi di punta presenta la propria offerta contenente i seguenti elementi:
    - quantitativo interrompibile  $Q_{pdr}^P$ , espresso in euro/Smc/g, per cui assume l'impegno per i servizi di punta che ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del decreto deve essere pari o superiore a 50.000 Smc/g;
    - il corrispettivo unitario fisso  $F_i$  richiesto per i servizi di punta a fronte dell'impegno alla riduzione, espresso in euro/Smc/g nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, comma 12 del decreto;
  - h) per ciascuna procedura relativa al mese  $M$  presenta la propria offerta per il

servizio mensile contenente i seguenti elementi:

- i quantitativi  $Q_{pdr}^M$ , espressi in Smc, che si impegna a ridurre per il servizio mensile, con evidenza dei quantitativi in riduzione dei consumi gas  $Q_{pdr}^{M,gas}$  ed elettrici  $Q_{pdr}^{M,ee}$ ; ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del decreto  $Q_{pdr}^{M,gas}$  deve essere pari o superiore al prodotto fra 50.000 Smc/g e il numero di giorni lavorativi del mese cui si riferisce l'offerta;
  - il corrispettivo unitario richiesto per il servizio mensile  $V_i^M$ , espresso in euro/Smc, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, comma 12 del decreto.
- 3.3 L'impresa maggiore di trasporto definisce, con riferimento al servizio mensile, il calendario delle procedure concorsuali nel rispetto delle tempistiche indicate all'articolo 2, comma 2, punto 2.2 del decreto.
- 3.4 L'impresa maggiore di trasporto, per ciascun servizio d'interrompibilità, procede all'aggiudicazione accettando le offerte pervenute, secondo l'ordine di merito economico stilato in base a valori crescenti del:
- corrispettivo unitario  $F_i$ , di cui al successivo comma 4.1, per i servizi di punta;
  - corrispettivo unitario variabile  $V_i^M$ , di cui al successivo comma 5.1, per il servizio mensile;
- sino al quantitativo massimo individuato dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto 21 ottobre 2022 per ciascun servizio.
- 3.5 Le offerte per i servizi di punta sono accettate esclusivamente per intero anche qualora comportino il superamento dei quantitativi massimi da approvvigionare definiti dal Ministero. Nel caso in cui il superamento dei limiti quantitativi definiti dal Ministero avvenga con più di un'offerta aventi medesimo valore, trova applicazione il seguente ordine di priorità:
- i. l'offerta avente il minore valore del prodotto fra il corrispettivo fisso e quantitativo interrompibile offerto;
  - ii. in caso di parità applicando il criterio i., l'offerta avente il maggiore quantitativo interrompibile offerto;
  - iii. in caso di parità applicando i due precedenti criteri, l'offerta presentata per prima.
- 3.6 L'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, ai clienti singoli, ai clienti multisito, ai relativi utenti del bilanciamento e agli aggregatori, per le parti di rispettiva competenza, i risultati della procedura effettuata una volta approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto.

#### **Articolo 4** *Servizi di punta*

- 4.1 I servizi di punta possono essere prestati secondo le seguenti modalità alternative indicate al momento dell'offerta:
- a) servizio di punta con cessione, qualora l'offerente si impegni a ridurre i propri consumi e a consegnare all'impresa maggiore di trasporto al PSV i quantitativi di gas oggetto di riduzione;

- b) servizio di punta senza cessione qualora l'offerente si impegni a ridurre i propri consumi senza cessione dei corrispondenti volumi al PSV.
- 4.2 Ai fini dell'offerta del servizio di punta con cessione, il cliente singolo o aggregatore conferisce mandato al proprio utente del bilanciamento (UdB) che prevede, in caso di attivazione del servizio, la consegna dei quantitativi di gas oggetto dell'attivazione all'impresa maggiore di trasporto dal medesimo UdB, per conto del cliente interrompibile, presso il PSV secondo le procedure definite ai sensi del comma successivo.
- 4.3 Nel caso di attivazione del servizio di punta con cessione, i quantitativi oggetto di riduzione sono consegnati dal cliente interrompibile all'impresa maggiore di trasporto al PSV tramite l'UdB indicato nel mandato di cui al comma 4.2, e quindi contabilizzati nei bilanci di trasporto del medesimo utente.
- 4.4 Il corrispettivo fisso unitario applicato ai volumi attivati in riduzione nell'ambito del servizio di punta, non può essere superiore a [\_\_\_\_] euro/Smc/g. Eventuali offerte a prezzi più elevati non verranno pertanto considerate.
- 4.5 Per i servizi di punta, il corrispettivo variabile  $V^P$ , riconosciuto al cliente finale ed applicato ai quantitativi ridotti  $R_{pdr}^P$  determinati ai sensi del comma 4.7, è pari a:
- 0,73 €/ Smc nel caso di servizio di punta con cessione;
  - $Y - p_{psv}^{DA}$  nel caso di servizio di punta senza cessione, dove:
    - $Y$  è pari alla somma del valore di cui alla precedente lettera a) e il corrispettivo di cui al comma 4.6; e
    - $p_{psv}^{DA}$  è (i) se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi *bid* e *offer* "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; (ii) se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi *bid* e *offer* "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di *assessment* di ICIS Heren.
- 4.6 Nel caso di servizio di punta con cessione, all'UdB indicato ai sensi del comma 4.2, è riconosciuto un corrispettivo variabile pari a [\_\_\_\_] €/MWh applicato ai quantitativi effettivamente ridotti.
- 4.7 Ai fini della determinazione dei corrispettivi variabili da riconoscere in caso di attivazione dei servizi di punta e delle penali di cui al comma 4.8, i quantitativi oggetto di riduzione presso un punto di riconsegna  $R_{pdr}^P$  sono calcolati, per ciascun giorno in cui è stata richiesta l'attivazione, come:

$$R_{pdr}^P = \min \left\{ Q_{pdr}^P; R_{pdr}^{P,gas} + \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu} \right\}$$

dove:

$Q_{pdr}^P$  è il quantitativo interrompibile oggetto del servizio di interrompibilità presso un punto di riconsegna espresso in Smc/g;

$R_{pdr}^{P,gas}$  è il prelievo di gas, espresso in Smc/g, effettivamente ridotto presso il punto di riconsegna come determinato dal Responsabile del bilanciamento secondo le modalità precisate nelle condizioni generali del servizio;

$R_{pdr}^{P,ee}$  è il minor prelievo di energia elettrica o la maggiore immissione di energia elettrica, espressi in MWh, rilevati, presso i rilevanti punti della rete di trasmissione nazionale connessi al sito per il quale è prestato il servizio di interrompibilità, secondo quanto precisato nelle condizioni generali del servizio previa condivisione con Terna;

$\mu$  è un fattore di conversione pari a 0,00473 MWh/smc.

4.8 Qualora in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, risulti che il cliente interrompibile non abbia ridotto i propri prelievi secondo gli impegni assunti, risultando  $\left( R_{pdr}^{P,gas} + \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu} \right) < 0,95 \cdot Q_{pdr}^P$ , il medesimo cliente è tenuto a versare un importo pari alla somma di:

- 2 volte il prodotto fra il corrispettivo unitario variabile e il quantitativo della riduzione non effettuata determinato come:  $Q_{pdr}^P - R_{pdr}^{P,gas} - \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu}$ ;
- 1,5 volte il prodotto fra l'importo del corrispettivo unitario fisso e il maggior valore di  $\left( Q_{pdr}^P - R_{pdr}^{P,gas} - \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu} \right)$  registrato nei giorni per i quali è stata richiesta l'attivazione.

4.9 Tenendo conto delle definizioni del comma 4.7, qualora il valore di  $Q_{pdr}^P$  risulti superiore al riferimento di consumo, individuato nelle condizioni generali del servizio, utilizzato per la determinazione del prelievo di gas effettivamente ridotto,  $R_{pdr}^{P,gas}$ , alla parte eccedente è applicato un corrispettivo pari a 1,2 volte il corrispettivo fisso riconosciuto per il servizio di interrompibilità prestato presso il punto di riconsegna.

## **Articolo 5**

### *Servizio mensile*

5.1 Il corrispettivo variabile unitario, nell'ambito del servizio mensile, non può essere superiore a [\_\_\_] euro/Smc. Eventuali offerte a prezzi più elevati non verranno

pertanto considerate.

- 5.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi variabili da riconoscere in caso di attivazione del servizio mensile e delle penali di cui al comma 5.3, i quantitativi oggetto di riduzione presso un punto di riconsegna  $R_{pdr}^M$  sono calcolati come:

$$R_{pdr}^M = \min \left\{ Q_{pdr}^M; R_{pdr}^{gas} + \frac{R_{pdr}^{M,ee}}{\mu} \right\}$$

dove:

$Q_{pdr}^M$  è il quantitativo mensile offerto in riduzione dei consumi presso un punto di riconsegna per il quale è stato aggiudicato il servizio di interrompibilità espresso in Smc, pari a  $Q_{pdr}^{M,gas} + \frac{Q_{pdr}^{M,ee}}{\mu}$ ;

$R_{pdr}^{M,gas}$  è il prelievo di gas, espresso in Smc, effettivamente ridotto presso il punto di riconsegna come determinato dal Responsabile del bilanciamento secondo le modalità precisate nelle condizioni generali del servizio;

$R_{pdr}^{M,ee}$  è il minore prelievo di energia elettrica o maggiore immissione di energia elettrica, espresso in MWh, rilevato, presso i rilevanti punti della rete di trasmissione nazionale connessi al sito per il quale è prestato il servizio di interrompibilità, secondo le condizioni precisate nelle condizioni generali del servizio previa condivisione con Terna;

$\mu$  è un fattore di conversione pari a 0,00473 MWh/smc.

- 5.3 Qualora in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, risulti che il cliente interrompibile non abbia ridotto i propri prelievi secondo gli impegni assunti, risultando  $\left( R_{pdr}^{M,gas} + \frac{R_{pdr}^{M,ee}}{\mu} \right) < 0,95 \cdot Q_{pdr}^M$ , il medesimo cliente è tenuto a versare un importo pari alla somma di:

- 2 volte il prodotto fra il corrispettivo unitario variabile oggetto dell'offerta accettata e il quantitativo della riduzione non effettuata determinato come:

$$Q_{pdr}^M - R_{pdr}^{M,gas} - \frac{R_{pdr}^{M,ee}}{\mu};$$

Tenendo conto delle definizioni del comma 6.1, qualora il valore di  $Q_{pdr}^M$  risulti superiore al riferimento di consumo, individuato nelle condizioni generali del servizio, utilizzato per la determinazione del prelievo di gas effettivamente ridotto,  $R_{pdr}^M$ , alla parte eccedente è applicato un corrispettivo pari a 1,2 volte il corrispettivo fisso riconosciuto per il servizio di interrompibilità prestato presso il punto di riconsegna.

## **Articolo 6**

### *Aggiornamento del corrispettivo CRV<sup>I</sup>*

6.1 A seguito della trasmissione degli esiti delle procedure, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, è aggiornato il valore del corrispettivo  $CRV^T$  di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera a) della RTTG, per il periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024. Il corrispettivo  $CRV^T$  trova applicazione presso i soli punti della rete interconnessi con impianti di distribuzione o clienti finali direttamente allacciati diversi dai termoelettrici.

### *Articolo 7*

#### *Modalità di versamento dei corrispettivi e delle penali*

- 7.1 L'impresa maggiore determina per ciascun cliente interrompibile e trasmette alla Cassa, gli importi da riconoscere, relativi al servizio di punta, pari al prodotto fra il corrispettivo unitario fisso e il quantitativo interrompibile indicati nell'offerta accettata.
- 7.2 L'impresa maggiore di trasporto entro 60 giorni dalla definizione dei bilanci definitivi di trasporto relativi al periodo 1° ottobre 2022 - 31 marzo 2023, determina per ciascun cliente interrompibile dei servizi di punta e mensile, e trasmette alla Cassa ed a ciascun cliente interrompibile per quanto di competenza, le seguenti informazioni:
- a) l'importo dei corrispettivi variabili da riconoscere;
  - b) la compensazione del corrispettivo  $CRV^{OS}$  anticipato pari al prodotto fra il medesimo corrispettivo e il minore fra il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è prestato il servizio di interrompibilità e il quantitativo interrompibile, ovvero pari a zero nei giorni in cui è stata richiesta l'attivazione del servizio di interrompibilità;
  - c) l'importo delle penali dovute.
- 7.3 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 7.2, la Cassa, tramite l'impresa maggiore di trasporto e in due rate, riconosce al cliente:
- del servizio di punta un ammontare pari alla differenza se positiva fra:
    - a) la somma degli importi di cui ai commi 7.1 e 7.2, lettere a) e b); e
    - b) l'importo di cui alla lettera c) del comma 7.2;l'ammontare di cui al presente comma è riconosciuto a valere sul Fondo sino alla somma degli importi di cui al comma 7.1, al comma 7.2 lettera a) per servizio di punta senza cessione e lettera b); e sul Fondo oneri bilanciamento del sistema del gas l'ammontare di cui al comma 7.2 lettera a) per il servizio di punta con cessione;
  - del servizio mensile un ammontare pari alla differenza se positiva fra:
    - c) la somma degli importi di cui ai commi 7.2, lettere a) e b); e
    - d) l'importo di cui alla lettera c) del comma 7.2;l'ammontare di cui al presente comma è riconosciuto a valere sul Fondo.
- 7.4 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 7.2, il cliente dei servizi di punta e mensile versa nel Fondo, tramite l'impresa maggiore di trasporto, in due rate, un importo pari alla differenza se

positiva fra:

- a) l'importo di cui alla lettera c), del comma 7.2; e
  - b) la somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7.2.
- 7.5 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 7.2, si registrassero delle variazioni degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7.2, l'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, entro la prima scadenza utile riferita all'anno termico successivo, le variazioni intervenute.
- 7.6 Nel caso di clienti finali interrompibili allacciati alla rete di distribuzione la compensazione del corrispettivo variabile CRV<sup>CS</sup> anticipato è determinata secondo quanto previsto dal comma 7.2, lettera b), per il corrispettivo CRV<sup>OS</sup> e relativamente ai prelievi effettuati nel periodo 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023, e riconosciuta nella seconda rata degli importi di cui al comma 7.3.
- 7.7 In seguito alla comunicazione di cui al comma 7.5, la Cassa provvede alla regolazione economica delle variazioni intervenute in occasione della prima rata dell'anno termico successivo.
- 7.8 La Cassa trasmette trimestralmente all'Autorità un rendiconto sulla gestione del Fondo aggiornato al mese precedente.
- 7.9 I costi derivanti dalla gestione del meccanismo, eventualmente sostenuti dalla Cassa, sono spesati a valere sul Fondo.

### **Articolo 8**

*Disposizioni inerenti alle informazioni per l'impresa maggiore di trasporto e alla gestione del bilanciamento in caso di attivazione della misura*

- 8.1 Il prezzo di attivazione di cui al comma 5.4 del TIB per i servizi di punta è posto pari a [ ] €/MWh.
- 8.2 Il Gestore del SII e le imprese di trasporto comunicano al Responsabile del bilanciamento i riferimenti degli utenti del bilanciamento che servono i clienti interrompibili rispettivamente presso impianti di distribuzione e le proprie reti di trasporto.
- 8.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto e della presente deliberazione:
- a) le imprese di trasporto, il Gestore del SII e Terna trasmettono all'impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie per l'efficiente gestione del servizio di interrompibilità e le verifiche di competenza, inclusi i dati di prelievo funzionali alla determinazione delle informazioni di cui al comma 7.2 lettere a), b) e c). Le informazioni da rendere disponibili e le relative modalità e termini di trasmissione sono definite nelle condizioni generali del servizio;
  - b) il Gestore del SII e i gestori di rete competenti trasmettano a Terna i dati necessari alle verifiche di competenza individuate nelle condizioni generali di servizio.